

CONTRATTO INTEGRATIVO

Disciplina premio di produzione

presenti alla stipula del presente accordo, come da verbale allegato:

Per la **Fondazione Orchestra sinfonica di Sanremo**, il Presidente, il consigliere d'amministrazione Avvocato Filippo Biolé

Per le **OO.SS.:**

UILCOM-UIL: Città Vincenzo

FISTEL-CISL: Giorgio Merlino – Dapor Mariano

SLC-CGIL: Marengo Paolo

FIALS: Paolo Chiappa – Andrea Paolocci



il presente accordo costituisce integrazione e deroga al C.C.N.L. di riferimento applicato in Fondazione (Fondazioni Liriche Sinfoniche).

Esso prevede la disciplina del c.d. "premio di produzione", così come definito all'art. 1, commi 182 e ss. L. 28/12/2015, n. 208 e ss.mm. e i criteri affinché i dipendenti interessati possano maturare l'effettivo diritto a percepirlo, stabilendo i relativi obiettivi di risultato, legati.

Art. 1 - PREMIO DI PRODUZIONE

1.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che allo stato la retribuzione di tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, contempla una voce, attualmente denominata "premio aziendale" di un importo mensile variabile secondo i livelli contrattuali come da tabella che segue:

PERSONALE ARTISTICO	
LIV. EX	€ 260,04
LIV. EV	€ 247,41
LIV. AM	€ 229,07
LIV. 1A	€ 222,85
LIV. BM	€ 205,77
LIV. 1B	€ 195,23
LIV. 2M	€ 187,34
LIV. 2R	€ 187,34
LIV. 2	€ 182,57
PERSONALE AMMINISTRATIVO	
LIV. FA	€ 216,38
LIV. 1	€ 165,90
LIV. 2	€ 148,64
LIV. 3A	€ 143,16
LIV. 3B	€ 127,21



- 1.2. A questo emolumento le Parti hanno deciso di attribuire significato e valore premiale e variabile, legato quindi al raggiungimento effettivo di obiettivi di produzione e di risultato prefissati e convenuti con il presente accordo, legati in particolare alla maggior produttività, alla maggior partecipazione a specifiche iniziative istituzionali dell'Ente ed alla qualità della produzione, con conseguente applicabilità del relativo regime fiscale e contributivo di cui all'art. 1, comma 182, L. 28/12/2015, m. 208 e ss.mm.
- 1.3. Si conviene anzitutto che il "premio aziendale" verrà denominato d'ora in avanti "**Premio di Produzione ex L. 208/2015**" (d'ora in avanti il "Premio").
- 1.4. Qualsiasi competenza economica conseguita in applicazione del presente accordo sarà riconosciuta esclusivamente ai dipendenti della Fondazione che alla data della stipula del presente contratto integrativo avrà in corso un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o a termine, con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Art. 2 - OBIETTIVI PER IL CONSEGUIMENTO DEL PREMIO

2.1. Affinché ciascun Lavoratore interessato dal presente accordo maturi il diritto a percepire il Premio così come definito al precedente Art. 1, le Parti concordano che sia condizione essenziale l'aver raggiunto gli obiettivi meglio definiti nella presente clausola. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il Premio riveste carattere collettivo ed è legato alla produzione realizzata da tutti o da parte dei dipendenti in ciascun anno di calendario di riferimento (1° gennaio / 31 dicembre).

2.2. Il Premio è suddiviso in due quote: c.d. Quota Quantitativa: il 60% dell'importo annuo del Premio sarà legato ad un criterio quantitativo e segnatamente al raggiungimento di obiettivi consistenti nell'effettiva partecipazione dell'orchestra ad alcune specifiche attività produttive organizzate dalla Fondazione *infra* meglio indicate; c.d. Quota Qualitativa: il restante 40% del Premio sarà legato invece a un criterio qualitativo.

2.3. Condizione per la maturazione del diritto alla Quota Quantitativa del Premio: i dipendenti matureranno il diritto a percepire il 100% della Quota Quantitativa Premio a condizione dell'effettiva partecipazione alle seguenti attività nel corso dell'anno di calendario di riferimento:

- a) 100% di un numero di concerti che prevedano un organico di almeno 35 elementi, che rappresenti almeno il 60% del programma annuale dell'intera attività concertistica complessiva e quindi utile ai fini del conseguimento del c.d. FUS ministeriale;
- b) almeno n. 10 (dieci) eventi annui rientranti nelle c.d. Attività Promozionali nelle scuole;
- c) almeno n. 8 (otto) eventi annui rientranti nelle c.d. Attività Promozionali (concerti in trio, quartetto o comunque con meno di 13 elementi);
- d) edizione annuale del Festival di Sanremo;
- e) almeno n. 1 trasferta estera;

l'obiettivo di cui alla precedente lettera a) vale il 40 % del 100% della Quota Quantitativa del Premio; i restanti obiettivi di cui alle lettere b) c) d) ed e) valgono, ciascuno, il 15 % del 100% della Quota Quantitativa del Premio.

È espressamente convenuto che ciascun obiettivo si intenderà raggiunto indipendentemente dal numero di Professori d'Orchestra che vi abbia preso parte.



Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, la Fondazione dovesse decidere di non prendere parte all'evento di cui alle precedenti lettere d) ed e), la stessa dovrà comunicarlo alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo entro 7 giorni e le Parti si incontreranno entro i 20 giorni successivi detta comunicazione al fine di individuare un evento sostitutivo.

2.4. Il pagamento della Quota Quantitativa del Premio avverrà con un acconto da versarsi in 12 rate mensili, corrispondenti a 1/12 del 50% della medesima Quota Quantitativa del Premio, salvo conguaglio in aumento o in difetto da operare una volta accertato se ed in quali termini siano stati o meno raggiunti gli obiettivi di cui al precedente punto 2.3. In ogni caso il saldo della Quota Quantitativa del Premio verrà versato con la retribuzione del mese di gennaio dell'anno successivo rispetto all'anno di calendario di riferimento, a condizione che risulti accertato il conseguimento complessivo di tutti gli altri obiettivi di cui alla precedente clausola 2.3.

2.5. Condizione per la maturazione del diritto alla c.d. Quota Qualitativa del Premio: l'orchestra maturerà il diritto a percepire il 100% della Quota Qualitativa Premio di cui alla precedente clausola 2.2. a condizione che la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo consegua un punteggio non inferiore a 20 alla voce "qualità artistica" nella valutazione ministeriale utile ai fini del riconoscimento del FUS.

La Quota Qualitativa del Premio verrà versata in 12 rate mensili corrispondenti a 1/12 del 50% e il conguaglio con la retribuzione del mese successivo rispetto alla data di pubblicazione da parte del Ministero dei risultati di valutazione relativi all'attività dell'anno di calendario cui il Premio si riferisce, a condizione che risulti accertato il conseguimento dell'obiettivo di cui alla presente clausola.

Art. 3 - VALORE E DURATA DELL'ACCORDO

Gli effetti del presente Accordo decorreranno dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.

Esso sostituisce qualsiasi disposizione economica precedentemente concordata che sia incompatibile con la nuova disciplina.


Dopo il 31 dicembre 2020 le Parti valuteranno con apposito accordo se rinnovarlo ed a quali condizioni ovvero se ripristinare il regime precedente.

Art. 4 - RIDUZIONE STIPENDIO LORDO ANNUALE

4.1. Le Parti concordano che trovi attuazione l'intesa intervenuta a seguito dell'approvazione, da parte dell'assemblea sindacale dei dipendenti della Fondazione, del Piano Operativo/Industriale della Fondazione medesima e di quanto richiesto dall'Ordine del giorno del Consiglio Comunale del 12/4/2017.

4.2. In particolare le Parti accettano che abbia luogo l'attuazione dell'accordo afferente la riduzione dello stipendio lordo annuale, e segnatamente pari al 15% per gli ultimi quattro mesi del 2017 (settembre/dicembre), per l'intero 2018 nella medesima quota del 15%, per il 2019 per la quota del 12,5% di riduzione e per il 2020 della percentuale di riduzione pari al 10%, con successivo ripristino dello stipendio al 100% a partire dal mese di gennaio 2021.

In particolare le Parti si danno reciprocamente atto che la riduzione dello stipendio, così come indicata alla presente clausola, verrà operata su quelle voci retributive (i.e. elemento aggiuntivo) che non comportino violazione del trattamento retributivo minimo previsto per la qualifica rivestita da ciascun dipendente nella tariffa vigente del CCNL applicabile al rapporto di lavoro, e quindi che la nuova retribuzione sarà comunque proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro, anche ai sensi dell'art. 36 Cost.



4.3. Al fine precipuo di evitare un'improvvisa decurtazione troppo consistente della retribuzione, essendo la stessa stata corrisposta senza le predette decurtazioni per i mesi da settembre a dicembre 2017, le parti concordano che il recupero della quota di riduzione mensile pari al 15% dello stipendio lordo relativa ai medesimi quattro mesi, avvenga, con riferimento alla decurtazione del mese di dicembre 2017, con la retribuzione del medesimo mese e con riferimento alla decurtazione dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2017, con 24 trattenute mensili di eguale importo nel corso del 2018 e del 2019.

4.4. Le Parti convengono infine che la disciplina del premio di cui al presente accordo sarà oggetto di riesame tra di loro con eventuale possibilità di ripristino della disciplina previgente, ove le condizioni economiche della Fondazione lo consentiranno ovvero in ipotesi in cui venissero approvati nuovi ammortizzatori sociali o altri istituti di sussidio al lavoro di cui la Fondazione potesse beneficiare.

Sanremo lì 12.12.2017

Per il CdA

Maurizio Caridi



Per le OO.SS.

UILCOM-UIL: Vernazza Domenico

Città Vincenzo

FISTEL-CISL: Merlino Giorgio

Dapor Mariano

SLC-CGIL: Marengo Paolo

FIALS:

